

Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione

(Legge sul trasporto di merci, LTM)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 25 settembre 2015² sul trasporto di merci è modificata come segue:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina:

- a. il trasporto di merci per ferrovia, con impianti a fune e per idrovia;
- b. la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti di trasbordo e di carico.

Art. 1a Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *traffico a carro completo isolato (TCCI)*: trasporto di merci in carri ferroviari isolati o in gruppi di carri con almeno un movimento di manovra nel traffico interno, d'importazione e d'esportazione;
- b. *traffico combinato (TC)*: il trasporto per ferrovia di container, autocarri accompagnati o non accompagnati, autotreni, autoarticolati, rimorchi, semirimorchi, strutture amovibili (sovrastutture intercambiabili), purché il trasbordo fra il trasporto su strada o il trasporto sul Reno e il trasporto per ferrovia avvenga senza cambiamento di contenitore (container, semirimorchio, sovrastuttura intercambiabile, cassa mobile o autocarro) e sia agevolato da installazioni e attrezzature speciali;

RU ...

¹ FF ...

² RS 742.41

- c. impianti di trasbordo e di carico:
1. *binari di raccordo*: binari, compresi i pertinenti impianti, che allacciano un edificio o un'area e servono esclusivamente al trasporto di merci, ma non appartengono né all'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie (Lferr) né alle ferrovie,
 2. *impianti di trasbordo TC*: installazioni fisse e attrezzature di trasbordo, veicoli compresi, utilizzati per il trasbordo di contenitori da un vettore all'altro,
 3. impianti di carico e scarico: impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico, comprese le gru e altre attrezzature di trasbordo;
- d. *dispositivo di raccordo*: installazioni che servono a raccordare il binario di raccordo all'infrastruttura ferroviaria, quali scambi di raccordo, scambi di protezione, apparecchi di sviamento, impianti delle linee di contatto, per la corrente di trazione e per la messa a terra, e i segnali, compreso il loro collegamento all'impianto di sicurezza.

Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. b e c

¹ La Confederazione crea le condizioni quadro per:

- a. uno sviluppo sostenibile del trasporto di merci per ferrovia, con impianti a fune e per idrovia, orientato in particolare alla riduzione di gas serra e inquinanti atmosferici;
- b. un'infrastruttura portuale efficiente per il trasporto di merci sul Reno;
- c. un'interazione efficace tra i differenti vettori di trasporto;
- d. la costruzione e l'esercizio di impianti di trasbordo e di carico adeguati e il loro collegamento ottimale all'infrastruttura ferroviaria, stradale e portuale;
- e. un accesso non discriminatorio agli impianti di trasbordo TC e all'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno.

² Le offerte del trasporto di merci per ferrovia e idrovia devono essere finanziariamente autonome. La Confederazione può tuttavia:

- b. concludere convenzioni sulle prestazioni per offerte del TCCI;
- c. erogare contributi forfettari per il carico di merci su ferrovia e il trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto.

Art. 3 Rubrica, nonché cpv. 1 e 2 lett. c – e, 3 e 5
Concezione del trasporto di merci

¹ Il Consiglio federale elabora per il trasporto di merci una concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979⁴ sulla pianificazione del territorio.

³ RS 742.101

⁴ RS 700

² In tale concezione stabilisce i principi per lo sviluppo:

- c. degli impianti di trasbordo e di carico;
- d. dell'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno;
- e. del raccordo degli impianti di trasbordo e di carico, delle infrastrutture portuali e di altre installazioni importanti per il trasporto di merci per ferrovia alla rete stradale.

³ Coordina la concezione con lo sviluppo delle infrastrutture ferroviaria, stradale e portuale e degli impianti del trasporto di merci sotterraneo, con il Piano settoriale dei trasporti, con gli altri piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali.

⁵ I Cantoni tengono conto della concezione nei loro piani direttori.

Art. 3a cpv. 1 frase introduttiva e lett. c e d

¹ Gli operatori del settore del trasporto di merci per ferrovia elaborano di comune intesa direttive concernenti il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Le direttive possono vertere in particolare su:

- a. innovazioni tecniche;
- b. miglioramenti dell'efficienza nei processi di produzione;
- c. una migliore integrazione del settore del trasporto di merci per ferrovia nel settore logistico;
- d. lo sviluppo del TCCI.

Art. 4 Espropriazione

Per la costruzione di impianti di trasbordo e di carico può essere esercitato il diritto d'espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 1930⁵ sull'espropriazione.

Art. 8 Contributi d'investimento per impianti di trasbordo e di carico

¹ La Confederazione può accordare contributi d'investimento per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di trasbordo e di carico.

² Può accordare contributi d'investimento per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasbordo TC all'estero se l'investimento contribuisce, con grande probabilità, al trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante transalpino.

³ Il contributo della Confederazione ammonta al 40–60 per cento dei costi computabili. Per progetti d'importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti può essere aumentato fino all'80 per cento.

⁴ I costi computabili per elemento d'impianto possono essere determinati mediante importi forfettari.

⁵ Nel concedere e nel calcolare i contributi occorre considerare adeguatamente la concezione del trasporto di merci, gli obiettivi in materia di politica dei trasporti, dell'energia e della protezione dell'ambiente della Confederazione, la sicurezza, i criteri economici e i vantaggi per terzi.

⁶ La Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT), conclude con i gestori degli impianti di trasbordo TC e dei binari di raccordo convenzioni quadriennali, in cui sono convenuti gli investimenti dei gestori e gli importi massimi dei contributi della Confederazione.

⁷ Per gli impianti di trasbordo TC, i contributi d'investimento sono concessi soltanto se ne è garantito l'accesso non discriminatorio.

⁸ Il Consiglio federale disciplina la concessione dei contributi d'investimento, in particolare le condizioni e le procedure per il finanziamento, e stabilisce l'ammontare degli importi forfettari per elemento d'impianto.

⁹ L'Assemblea federale stanziava mediante decreto federale i crediti d'impegno pluriennali necessari per i contributi d'investimento.

Art. 8a Promovimento dell'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno

¹ La Confederazione può promuovere finanziariamente l'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno.

² La Confederazione, rappresentata dall'UFT, i Cantoni d'ubicazione e il gestore dell'infrastruttura portuale stabiliscono per contratto le superfici e le installazioni dell'infrastruttura portuale.

³ La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e il gestore dell'infrastruttura portuale concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. In tali convenzioni è anticipatamente convenuta l'offerta di prestazioni sulla scorta degli obiettivi in materia di politica dei trasporti della Confederazione e dei piani d'esercizio del gestore dell'infrastruttura portuale.

⁴ Il gestore dell'infrastruttura portuale concede l'accesso non discriminatorio alla sua infrastruttura.

⁵ Se il gestore dell'infrastruttura non è in grado di fornire l'offerta di prestazioni convenuta coprendone i costi, la Confederazione indennizza i costi non coperti d'intesa con i Cantoni d'ubicazione, per quanto sia necessario per mantenere l'infrastruttura in buono stato e nella misura convenuta.

⁶ La Confederazione può accordare contributi d'investimento per misure d'adeguamento alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica nonché per misure d'attuazione di imperativi della protezione dell'ambiente e del clima. Le misure e i contributi d'investimento devono essere stabiliti nella convenzione sulle prestazioni.

⁷ La Confederazione può inoltre accordare contributi d'investimento, sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente, per la costruzione di infrastrutture portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato. Tali contributi possono ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

⁸ I mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. La Confederazione può inoltre rinunciare al rimborso dei mutui a titolo di partecipazione alle misure di risanamento finanziario necessarie.

Art. 9 Indennità per l'offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia

¹ Se un Cantone ordina un'offerta del trasporto di merci per ferrovia, la Confederazione può partecipare all'ordinazione e all'indennizzo dei costi non coperti dell'offerta.

² L'indennità della Confederazione non può superare l'importo del contributo cantonale.

³ Tale limitazione non si applica ai contributi d'esercizio destinati al trasporto di merci sulla rete a scartamento ridotto.

Art. 9a Promovimento del TCCI

¹ La Confederazione può promuovere finanziariamente il TCCI sulla rete a scartamento normale e ridotto.

² La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e gli operatori del TCCI sulla rete a scartamento normale o ridotto concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. Le prestazioni comprendono l'invio e il ritiro di carri e gruppi di carri su impianti di trasbordo e di carico.

³ Nella convenzione sulle prestazioni l'UFT e gli operatori convengono le prestazioni, le indennità e i contributi d'investimento, basandosi sugli obiettivi in materia di politica dei trasporti della Confederazione, sulle direttive comuni di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera d e sui piani d'esercizio degli operatori.

⁴ Per lo sviluppo del TCCI e gli investimenti e le indennità necessarie possono concludere un accordo quadro che copre più quadrienni.

⁵ Le indennità e i contributi d'investimento servono a:

- a. garantire un'offerta stabile per la durata di validità della convenzione sulle prestazioni;
- b. consentire miglioramenti nella pianificazione, nella fornitura delle prestazioni e nel coordinamento dell'offerta tra gli operatori;
- c. consentire che la fornitura delle prestazioni convenute copra i costi.

⁶ Gli operatori concedono l'accesso non discriminatorio alle loro prestazioni di trasporto.

⁷ Adottano i provvedimenti organizzativi necessari per evitare un finanziamento trasversale da parte del TCCI a favore dei settori aziendali non promossi e altre distorsioni della concorrenza. Le prestazioni fornite tra gli operatori sono fatturate a condizioni di mercato.

Art. 9b Contributi di trasbordo e di carico

¹ La Confederazione può erogare ai gestori degli impianti di trasbordo e di carico contributi forfettari per ogni carro ferroviario operato nell'ambito del carico di merci su ferrovia e del trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto.

² Le condizioni di concessione e l'importo dei contributi forfettari tengono conto degli obiettivi in materia di politica dei trasporti, dell'energia e della protezione dell'ambiente della Confederazione e incentivano ulteriori trasporti per ferrovia.

³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e l'importo dei contributi forfettari. Può stabilire un numero minimo e massimo di carri ferroviari promossi per impianto di trasbordo e di carico.

⁴ La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e i gestori degli impianti di trasbordo e di carico stabiliscono le modalità di concessione e di erogazione degli importi forfettari nella convenzione di cui all'articolo 8 capoverso 6.

Art. 10 Innovazioni tecniche

¹ La Confederazione può promuovere gli investimenti in innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia e idrovia.

² Promuove, con contributi a fondo perso forfettari, l'introduzione dell'accoppiamento automatico digitale per i veicoli impiegati per il trasporto di merci per ferrovia.

³ Il contributo d'investimento della Confederazione ammonta, considerato l'interesse proprio del richiedente, al massimo al 60 per cento dei costi computabili.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento nonché il calcolo dei contributi.

⁵ L'Assemblea federale stanZIA mediante decreto federale i crediti d'impegno pluriennali necessari per i contributi d'investimento.

Art. 10a Contributi d'investimento per veicoli rispettosi del clima

¹ La Confederazione può promuovere investimenti in veicoli adibiti al trasporto di merci per ferrovia e idrovia che nell'effettuare i trasporti consentono una riduzione determinante delle emissioni di gas serra.

² Può inoltre concedere contributi d'investimento per la costruzione di battelli impiegabili in acque basse.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento nonché il calcolo dei contributi.

⁴ L'Assemblea federale stanZIA mediante decreto federale i crediti d'impegno pluriennali necessari per i contributi d'investimento.

Art. 12 cpv. 2

² I Cantoni definiscono queste misure nei loro piani direttori.

Art. 13 cpv. 2

² Prima di decidere, l'autorità cui compete il rilascio della licenza di costruzione (autorità direttiva) sottopone la domanda all'UFT affinché verifichi il rispetto delle disposizioni del diritto ferroviario.

Art. 16 cpv. 3

³ I dispositivi di raccordo sono di proprietà del gestore dell'infrastruttura. Sono fatte salve diverse disposizioni contrattuali tra il raccordato diretto e il gestore dell'infrastruttura.

*Titolo dopo l'art. 19a***Sezione 4a: Costruzione e modifica di impianti di trsbordo TC***Art. 19a*

¹ La costruzione e la modifica di impianti di trsbordo TC necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale.

² La costruzione e la modifica di impianti di trsbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti sono rette dalla Lferr⁶.

³ Il Consiglio federale designa nella concezione del trasporto di merci gli impianti di trsbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti.

⁴ I Cantoni assicurano che nei loro piani direttori si tenga conto del fabbisogno di impianti di trsbordo TC aggiuntivi o da ampliare che risulta dalla concezione.

Art. 22a Controversie relative alle convenzioni sulle prestazioni

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) giudica le controversie relative alla conclusione o all'applicazione delle convenzioni sulle prestazioni di cui agli articoli 8a e 9a.

² Le decisioni del DATEC possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Possono essere fatti valere:

- a. la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

³ I ricorsi interposti contro le decisioni del DATEC non hanno effetto sospensivo.

Art. 23 frase introduttiva e cpv. 3 e 4

Altre controversie

³ Le controversie patrimoniali sottostanno alla giurisdizione civile, sempre che non riguardino il promovimento finanziario di cui agli articoli 8–10a.

⁴ Le controversie di cui all'articolo 40a^{ter} capoverso 1 Lferr sono giudicate dalla Commissione del trasporto ferroviario.

*Art. 27**Abrogato**Art. 28 cpv. 3*

³ L'articolo 9a ha effetto sino al 31 dicembre 20xx.

II

La modifica di altri atti è disciplinata nell'annesso.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne decreta l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 1985⁷ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Art. 18 cpv. 1 e 4

¹ Per motivi di politica dei trasporti e di protezione dell'ambiente, la Confederazione può accordare contributi per i costi di costruzione, di ampliamento e di ammodernamento di impianti di trasbordo e di carico secondo articolo 1a lettera c della legge del 25 settembre 2015⁸ sul trasporto di merci (LTM), nonché contributi d'investimento e d'esercizio per il promovimento del traffico combinato e del trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati.

⁴ Sono applicabili gli articoli 8, 8a e 9 della LTM.

2. legge federale del 20 dicembre 1957⁹ sulle ferrovie

Art. 40^{ter} cpv. 1 lett. d

¹ La ComFerr giudica le controversie concernenti:

- d. l'accesso agli impianti di trasbordo per il traffico combinato cofinanziati dalla Confederazione e all'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno;

Art. 49 cpv. 1

¹ Fatto salvo l'articolo 9c, la Confederazione assume l'onere principale del finanziamento dell'infrastruttura.

Art. 62 cpv. 1 lett. f

¹ L'infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare:

- f. gli impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico (impianti di carico e scarico);

⁷ RS 725.116.2

⁸ SR 742.41

⁹ RS 742.101